



PLUS Distretto di Sanluri
Unione dei Comuni "Marmilla"

Comuni di Barumini, Collinas, Furtet, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.

ARES – ASL Sanluri

Provincia del SUD SARDEGNA

Polo Culturale - Parco degli Scolopi, via Azuni 09025 Sanluri (SU)

Email: sanluriplus@unionecomunimarmilla.it

PEC: distrettosanluriplus@legalmail.it

Tel. 379/1201729

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO VOLONTARI DELL'AMBITO PLUS DI SANLURI – COSTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'ELENCO.

PREMESSO CHE

- La L.R. n.24/2018 “Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli” inserisce a pieno titolo gli Ambiti PLUS tra gli attori coinvolti per l'attuazione della stessa legge.
- La L.R. n.24/2018 art. 5, prevede che i PLUS, per il tramite dei comuni, raccolgono e curano l'elenco dei soggetti che si dichiarano disponibili a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno, valutandone il possesso dei requisiti previste dalle norme vigenti.
- La Legge 9 Gennaio 2004 n.6, che ha introdotto nell'Ordinamento italiano l'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno per la tutela legale e la protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
- La Legge 6 /2004 art. 14 comma 1, prevede che presso l'ufficio del giudice tutelare
- D.M. 12 Marzo 2004 “Registro delle amministrazioni di sostegno previsto dall'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'art. 14 della L. 9 Gennaio 2004, n.6;
- con Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni “Marmilla” n. 38 del 07/06/2023 è stato approvato il Regolamento disciplinante l'istituzione dell'Elenco degli Amministratori di Sostegno dell'Ambito Plus di Sanluri;
- con il presente avviso si intende procedere alla costituzione, disciplina e tenuta dell'Elenco Distrettuale degli Amministratori di Sostegno dell'Ambito PLUS di Sanluri.

In esecuzione della propria determinazione n. 585 del 30/06/2023 La responsabile del servizio

RENDE NOTO

che sono state attivate le procedure per la costituzione e tenuta dell'Elenco Distrettuale degli Amministratori di Sostegno.

Tutti i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare richiesta di iscrizione all'Elenco.

1) PREMESSA

Tra i punti salienti della L.R. n.24/2018 “Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'Amministratore di Sostegno a tutela dei soggetti deboli” rientra il coinvolgimento degli Ambiti PLUS nell'attuazione della stessa legge.

L'Ambito PLUS Distretto di Sanluri, in qualità di Ente gestore dei servizi alla persona del Distretto socio-sanitario di Sanluri, predispone l'Elenco Distrettuale degli Amministratori di Sostegno, avente la funzione di “tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire”.

L'Amministrazione di Sostegno è un istituto giuridico introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano con la L. 6/2004 e rappresenta, insieme alla tutela e curatela, l'istituto di volontaria giurisdizione finalizzato alla protezione delle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti...) e/o che sono privi di piena autonomia nell'espletamento delle funzioni e della gestione della vita quotidiana.

La L. n. 6/2004 pone al centro degli interventi giuridici la tutela della persona in tutte le sue componenti e si pone l'obiettivo di porre in essere interventi di sostegno temporaneo o permanente quali ad esempio la gestione finanziaria o patrimoniale o semplicemente di aiuto nell'affrontare e risolvere problemi concreti quali ad esempio la vendita o l'affitto di un appartamento, cercando di conservare in capo al beneficiario “la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno” (art. 409 c.c.). Per tutte queste motivazioni il ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno deve contenere in maniera dettagliata e specifica l'atto e/o le tipologie di atti per i quali è richiesta l'assistenza.

2) GRATUITA' ED INDENNITA'

L'incarico di Amministratore di Sostegno si esercita a titolo gratuito, tuttavia in alcuni casi la normativa prevede la possibilità che il Giudice Tutelare, in deroga al regime di gratuità dell'incarico, possa riconoscere all'Amministratore di Sostegno un'equa indennità avente carattere di rimborso spese a natura non retributiva ma compensativa dei costi sostenuti, tenuto conto del patrimonio del beneficiario e delle difficoltà dell'amministrazione nei casi sociali caratterizzati da difficoltà economiche.

Il Comune di residenza dell'amministrato ha facoltà di riconoscere all'A.d.S un contributo di compensazione delle spese vive sostenute nell'esercizio della funzione, secondo la logica dell'equo indennizzo (Art. 379 richiamato dall'Art. 411 c.c.).

Tale indennità può essere riconosciuta a prescindere dall'oggetto dell'incarico, sia che esso riguardi la gestione degli interessi patrimoniali, sia che verta sulla cura della persona e della salute.

Anche il PLUS, in seguito a pubblicazione di apposito Avviso Pubblico, previa disponibilità degli specifici fondi regionali, può erogare un rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori di Sostegno (anche se residenti in altri Comuni della Regione Sardegna), nello svolgimento del proprio incarico in favore di persone prive di adeguati mezzi, residenti in uno dei Comuni afferenti al PLUS Distretto di Sanluri.

3) POTERI-DOVERI DELL'ADS

1. I poteri dell'Amministratore di Sostegno sono solo quelli indicati nel decreto di nomina o nei decreti successivi che integrano o modificano quello originario:

- Art. 405 comma 5 c.c. attraverso cui il Giudice Tutelare provvede entro sessanti giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'Amministratore di Sostegno con decreto motivato della richiesta immediatamente esecutivo, su di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406 del c.c.
- Art. 407 comma 4 c.c., attraverso cui il Giudice Tutelare può modificare o integrare in ogni tempo, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno, e può quindi intervenire anche sull'individuazione dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'Amministratore ha il potere di compiere;

2. I doveri dell'Amministratore di Sostegno si possono così riassumere:

- Dovere di rispettare i limiti dei poteri di rappresentanza e assistenza indicati nel decreto di nomina;
- Dovere di tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;

- Dovere di informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;
- Dovere di presentare ogni istanza di interesse del beneficiario, promuovendo le modifiche della misura di protezione;
- Dovere di segnalare ogni cambiamento delle condizioni di vita e di autonomia della persona del beneficiario, compreso il venir meno delle condizioni che avevano legittimato la nomina di un Amministratore di Sostegno;
- Dovere di riferire periodicamente sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;
- Dovere di amministrare il patrimonio diligentemente e di presentare il rendiconto periodico della gestione

L' Amministratore di Sostegno, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al Giudice Tutelare il giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza (Art.349 richiamato dall'Art.411 c.c.).

4) SOGGETTI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Il ricorso per la nomina dell' Amministratore di Sostegno deve essere presentato al Giudice Tutelare del luogo ove vive abitualmente la persona interessata, nel caso in cui quest'ultima si trovi ricoverata permanentemente presso una struttura sanitaria o in una residenza per anziani è competente il Giudice del luogo di ricovero, mentre se si tratta di un ricovero temporaneo (ad esempio nel caso di riabilitazione) la competenza spetta sempre al Giudice Tutelare del luogo di residenza dell'interessato.

Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza.

I soggetti legittimati a presentare il ricorso sono:

- Il beneficiario;
- I familiari entro il 4° grado: genitori, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
- Gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi e nuore;
- Il pubblico ministero;
- Il Tutore o Curatore;
- I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di Amministrazione di Sostegno.

Il ricorso può essere presentato da uno dei suindicati soggetti qualora sussistano due requisiti: l'incapacità della persona interessata e la sussistenza di un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è necessario l'Amministratore di Sostegno e che l'interessato non potrebbe compiere in autonomia.

5) NOMINA DELL'ADS E DURATA DELL'INCARICO

L'Amministratore di Sostegno è nominato con un decreto dal Giudice Tutelare che provvede alla sua individuazione, scegliendolo in via primaria tra i familiari "con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura della persona del beneficiario" (art. 408 c.c.).

Nel caso in cui non sia possibile individuare un A.d.S tra i familiari, "il Giudice Tutelare può chiamare all'incarico di Amministratore di Sostegno anche altra persona idonea" (art. 408 c.c.). Ai sensi dell'art. 405 comma 5 n. 2 c.c. la durata dell'incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere temporaneo o indeterminato. Il decreto emesso dal Giudice definisce la durata dell'incarico e i poteri attribuiti all'Amministratore di Sostegno e può sempre essere modificato per esigenze che si manifestino nel corso della vita del soggetto interessato. Detto decreto viene annotato nei registri di stato civile del Comune di residenza e di nascita del beneficiario a margine del suo atto di nascita.

L'Amministratore di Sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento può iniziare ad esercitare la sua funzione. L'Amministrazione di Sostegno può sempre essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti che l'hanno necessitata o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

6) CHE COS'E' L'ELENCO DISTRETTUALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

L'Elenco Distrettuale degli Amministratori di Sostegno consiste in un elenco selezionato di nominativi di persone disponibili e idonee a ricoprire il ruolo di Amministratore di Sostegno ai sensi della Legge Gennaio 2014 n. 6, su deferimento diretto del Giudice Tutelare;

L'elenco di cui sopra, sarà attivo presso i 21 Comuni del PLUS Distretto di Sanluri (Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca).

L'Elenco è custodito e gestito dall'Ambito PLUS Distretto di Sanluri che svolge attraverso lo "Sportello per le tutele giuridiche" un'attività di raccordo con i Servizi Sociali, sociosanitari e sanitari del territorio, sia con gli altri attori coinvolti nella promozione della figura dell'Amministratore di Sostegno quali gli Uffici di Volontaria Giurisdizione presenti nel territorio regionale.

L'attività di raccordo svolta dall'Ambito PLUS è finalizzata all'individuazione e proposta di un nominativo appropriato all'interno dell'Elenco, ogni qualvolta si renda necessario nominare un Amministratore di Sostegno non familiare in favore di un cittadino residente in uno dei Comuni del Distretto Sociosanitario di Sanluri (il PLUS si propone di individuare un nominativo idoneo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Comune).

L'elenco degli A.d.S ha la finalità di sostenere i Comuni del Distretto Socio-Sanitario di Sanluri, nell'espletamento delle funzioni assegnate dal Tribunale, finalizzate a garantire un servizio alle persone che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Attingendo a tale elenco l'ufficio dell'Ambito PLUS/Comune dell'Ambito può proporre all'Autorità Giudiziaria i nominativi che potranno essere incaricati direttamente dal Giudice Tutelare e/o subentrare con delega, agli Organi Comunali nell'Amministrazione di Sostegno come previsto dalla normativa vigente.

L'accesso all'Elenco e le informazioni relative agli A.d.S iscritti, pertanto è garantito al Giudice tutelare territorialmente competente, affinché ne possa disporre per le nomine, e ai Comuni dell'Ambito PLUS Distretto di Sanluri. Il richiedente, all'atto dell'iscrizione, può esprimere la disponibilità a svolgere l'incarico di A.d.S. nel territorio del Distretto anche se residente in altri Comuni della Regione Sardegna.

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono fare richiesta di iscrizione all'elenco distrettuale dell'Ambito plus di Sanluri:

A) I cittadini che siano in grado di documentare di avere svolto la funzione di A.d.S., con decreto di nomina del Giudice Tutelare o con delega formale del Sindaco/Assessore comunale nominato A.d.S. nei confronti di almeno n. 1 beneficiario nell'ultimo triennio alla data di apertura del bando annuale di iscrizione all'Elenco e che non siano per il beneficiario stesso "il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, il convivente di fatto, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado (art. 2, comma 2, L. R. n. 24/2018)".

B) I cittadini senza esperienza di amministrazione di sostegno o con esperienza precedente all'ultimo triennio alla data di apertura del bando annuale di iscrizione, che abbiano avuto accesso al corso di formazione predisposto dall'Ambito con Avviso Pubblico e abbiano obbligatoriamente superato il colloquio d'accesso con esito positivo.

L'iscrizione, in entrambi i casi A e B, è vincolata ad un colloquio motivazionale per la valutazione delle competenze e della disponibilità alla presa in carico di casi sociali.

Potranno presentare domanda coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- maggiore età;
- cittadinanza italiana o essere cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- assenza di precedenti o pendenze penali;
- non incorrere nei casi di incapacità all'assunzione dell'incarico previsti dall'articolo 350 del Codice Civile.

Oltre ai requisiti specifici di cui sopra, sarà valutato il curriculum formativo e professionale, che riporti dati anagrafici e di residenza; titolo di studio; professione; eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di A.d.S; eventuale partecipazione ad iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'A.d.S; dal quale si possano evincere esperienze e competenze personali inerenti allo svolgimento delle attività di Amministratore di Sostegno.

Tra le esperienze e competenze che verranno prese in considerazione per i casi specifici vi sono:

- competenze sociali ed assistenziali;
- valorizzazione delle attitudini e competenze nelle esperienze di volontariato nelle aree a supporto della fragilità, del terzo settore ed esperienze di caregiver;
- eventuali precedenti esperienze in qualità di Amministratore di Sostegno, Tutore, Curatore;
- competenze giuridiche

Vengono considerati criteri preferenziali:

- partecipazione agli incontri di formazione programmati ai fini dell'iscrizione all'Elenco, nonché la disponibilità a partecipare a successivi momenti di aggiornamento e verifica delle attività svolte;
- iscrizione pregressa all'Elenco Distrettuale dell'Ambito;

- professionalità ed esperienze non episodiche, svolte a titolo di volontariato, che si ritengono utili allo svolgimento dei compiti di assistenza e rappresentanza propri dell'Amministratore di Sostegno;
- attestato di un Servizio Sociale o sanitario pubblico, certificante che il richiedente svolge/ha svolto un'attività non episodica presso di esso, con indicazione delle funzioni e delle relative mansioni lavorative;
- attestato di una o più associazioni di volontariato, cooperative sociali, ONLUS, ONG o APS certificante che il richiedente svolge/ha svolto un'attività non episodica presso le stesse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 350 c.c. che disciplina l'incapacità all'ufficio tutelare non potranno iscriversi nell'Elenco le persone che:

- a) non abbiano la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- b) siano state escluse dall'attività di tutela o di Amministrazione di Sostegno per fatti gravi e/o inadeguata gestione o incapacità allo svolgimento del compito;
- c) siano incorse nella decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale o siano stati rimossi da altra tutela o Amministrazione di Sostegno;
- d) siano incorse in procedure fallimentari, siano esse pendenti o decretate;
- e) siano stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero abbiano procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (dei delitti contro la moralità pubblica o il buonc costume), al capo IV del titolo XI (dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I-II-III del capo III del titolo XII (dei delitti contro la persona) del libro secondo del Codice penale;
- f) presenza di altri gravi motivi.

8) FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24/2018 la Regione Sardegna promuove e sostiene l'istituzione di appositi servizi denominati "Sportello di protezione Giuridica (SPG)", tale sistema per poter rispondere alle esigenze dei beneficiari dovrà poter contare su una campagna di sensibilizzazione adeguatamente e opportunamente organizzata.

Gli interventi individuati al comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 24/2018 comporteranno:

- percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione della figura dell'Amministratore di Sostegno rivolti sia all'utenza che agli eventuali volontari interessati a ricoprire il ruolo di A.d.S;

- percorsi di formazione, aggiornamento su tematiche specifiche e supporto tecnico-informativo rivolti a coloro che ricoprono già il ruolo di Amministratori di Sostegno e a chiunque fosse interessato a svolgere tale ruolo;
- istituzione di sportelli di consulenza e informativi su tutto il territorio del Distretto;
- conoscenza dei servizi socio-sanitari disponibili.

L'Ambito PLUS di Sanluri predispone annualmente adeguati piani di formazione e aggiornamento a carattere modulare con contenuti di tipo giuridico, economico-contabile, sociale e relazionale.

Tutti gli iscritti all'Elenco distrettuale A.d.S sono tenuti obbligatoriamente a seguire i percorsi di formazione e/o di aggiornamento organizzato dall'Ambito PLUS di Sanluri.

Il percorso formativo ha la finalità di poter garantire a tutti gli aspiranti Amministratori di Sostegno una formazione di base sul ruolo che andranno a svolgere e una maggiore consapevolezza dello stesso. Verranno approfondite le funzioni e le attività che l'A.d.S è tenuto a svolgere e si forniranno elementi di amministrazione e contabilità, di rendicontazione economica, patrimoniale etc.

L'obiettivo prioritario delle attività è che gli A.d.S siano persone in grado di svolgere il proprio ruolo in maniera adeguata prestando attenzione alle necessità del proprio amministrato.

L'Ambito Plus promuoverà periodici incontri con gli Amministratori di Sostegno iscritti per una specifica attività di confronto e supervisione su casi o situazioni particolari, allo scopo di fornire appropriati criteri di scelta per il superamento di eventuali criticità incontrate e di enucleare esperienze significative al fine di ricavarne modelli di riferimento e buone prassi.

9) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di iscrizione all'Elenco degli Amministratori di Sostegno Ambito PLUS Distretto di Sanluri dovrà essere redatta utilizzando l'apposito modulo – allegato B, compilata in ogni sua parte, firmata e, a pena di esclusione, corredata della documentazione prevista:

- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- copia permesso di soggiorno (solo per cittadini stranieri);
- curriculum formativo e professionale, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che riporti dati anagrafici e di residenza, titolo di studio, professione, eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di A.d.S, eventuale partecipazione ad iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'A.d.S;

- dichiarazione in cui l'A.d.S si rende disponibile a svolgere il ruolo anche in qualità di delegato, qualora si presentasse la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di uno dei Comuni facenti parte del Distretto di Sanluri;
- indicazione dei paesi facenti parte del PLUS Distretto di Sanluri in cui si manifesta la disponibilità ad operare (da esprimere nell'ambito del procedimento d'iscrizione);
- breve relazione di presentazione delle proprie competenze in materia e di rappresentazione dei motivi che portano il candidato a proporre la propria candidatura per svolgere la funzione di A.d.S.

La domanda dovrà pervenire entro il 31/07/2023 nelle seguenti modalità:

- via PEC all'indirizzo distrettosanluriplus@legalmail.it;
- consegnata a mano su appuntamento presso lo Sportello delle Tutele Giuridiche a Sanluri in via Carlo Felice 200 Piano 1.
- Con raccomandata indirizzata all'Ambito PLUS Sanluri Unione Comuni Marmilla – Via Carlo felice 267, 09025 Sanluri.

Sul frontespizio della busta o nell'oggetto del messaggio PEC, dovrà essere apposta la seguente dicitura: **“Iscrizione all'Elenco Distrettuale degli Amministratori di Sostegno Ambito PLUS Distretto di Sanluri- Nome e Cognome della persona che intende presentare domanda”**.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del richiedente. Il presente Avviso Pubblico ed il relativo modulo di domanda sono disponibili online sul sito web dell'Unione dei Comuni della Marmilla all'indirizzo www.unionecomunimarmilla.it.

Si precisa che il termine del 31/07/2023 è da intendersi quale prima scadenza finalizzata alla programmazione dei percorsi di formazione.

Successivamente, sarà possibile presentare la propria richiesta di iscrizione in qualunque momento e la Commissione provvederà a valutare le istanze a cadenza semestrale.

10) MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze di iscrizione all'Elenco saranno valutate dall'Ufficio di Piano dell'Ambito PLUS con il supporto di una Commissione di valutazione appositamente costituita, in conformità al soddisfacimento dei requisiti richiesti e, solo in caso di esito positivo, sarà fatta cura di comunicarlo agli interessati esclusivamente via e-mail.

L'inserimento nell'Elenco avverrà a seguito di:

- un colloquio conoscitivo, di approfondimento e valutazione delle competenze relazionali, delle motivazioni e delle esperienze professionali e/o di volontariato con il candidato, a cura della Commissione di valutazione;
- per i candidati valutati idonei dalla Commissione e che non hanno alcuna esperienza/formazione specifica, l'iscrizione è subordinata alla frequenza di un apposito corso di formazione sull'Amministrazione di Sostegno organizzato dall'Ambito. Alla fine del corso, un'apposita commissione effettuerà un colloquio individuale volto a valutare l'effettiva acquisizione delle competenze basilari maturate durante la partecipazione al corso stesso, nonché l'effettiva motivazione e disponibilità del candidato a svolgere le funzioni di A.d.S. All'esito della valutazione positiva verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Nel caso in cui l'accesso al corso non fosse possibile potrà essere prevista una lista d'attesa.

Per i candidati aventi precedenti esperienze, sarà comunque obbligatorio frequentare percorsi di aggiornamento, in modo da garantire il costante perfezionamento delle competenze.

11) CANCELLAZIONE E REVOCA DALL'ELENCO DISTRETTUALE

La cancellazione dall'elenco è effettuata:

- previa istanza presentata dall'iscritto;
- d'ufficio nei seguenti casi:
- provvedimento dell'Autorità giudiziaria attestante e/o da cui risulti che l'iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di Amministratore di Sostegno;
- rifiuto da parte di un soggetto, inserito ex-novo nell'Elenco, di assumere la funzione di Amministratore di Sostegno per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
- accertamento del venir meno dei requisiti fondamentali per ricoprire il ruolo, ovvero nel caso in cui l'Amministratore chieda la revoca delle pratiche assegnate senza giustificato motivo;
- richiesta da parte dell'amministrazione di sospensione all'Elenco per oltre sei mesi consecutivi, ovvero la Commissione si pronunci contraria al suo reintegro dopo il periodo di sospensione;
- mancata reperibilità nello svolgimento del ruolo di A.d.S nei confronti dei servizi, non adempiere in modo diligente ai compiti previsti in capo all'A.d.S, quali per esempio: mancato pagamento delle rette di una struttura, mancata comunicazione ai servizi qualora

il caso sia in capo ai medesimi servizi o/e Comune, mancata comunicazione di importanti eventi che riguardano l'amministrato (es. procedimenti trasversali in capo al Comune);

- venir meno, da parte dell'amministratore, salvo giustificati e giustificabili motivi, alla dichiarazione d'intenti relativa alla formazione continua.

Qualora l'iscritto trasferisca la propria residenza in un Comune della Regione Sardegna appartenente a un diverso Ambito Distrettuale, su richiesta dell'interessato, l'Ambito PLUS, titolare dell'Elenco nel quale il soggetto risulta iscritto, si impegna a trasmettere i relativi atti al Tribunale Ordinario dell'Ambito Distrettuale di destinazione ai fini dell'iscrizione nel relativo Elenco.

12) VERIFICA E MANTENIMENTO REQUISITI

Periodicamente, a cadenza semestrale, l'ufficio preposto, verificherà il mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione. Gli iscritti all'Elenco hanno l'obbligo di comunicare ad esso ogni variazione dei dati trasmessi all'atto dell'iscrizione. Gli iscritti all'Elenco sono comunque tenuti a presentare annualmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza o meno dei requisiti di iscrizione.

13) INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare lo sportello per le tutele Giuridiche dell'Ambito, inviando una mail all'indirizzo sanluriplus@unionecomunimarmilla.it o al chiamando il seguente numero 379/120 17 29 - Dott.ssa Sara Corona e Dott. Stefano Sanna.

14) PRIVACY

I dati di cui l'Ufficio di Piano dell'Ambito PLUS Distretto di Sanluri entrerà in possesso a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (rif.to Regolamento Generale sulla Protezione dei dati-Regolamento (UE) 2016/679 e normativa nazionale vigente), come indicato nell' Allegato A "informativa trattamento dati personali".

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del richiedente.

15) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda al Regolamento disciplinante l'istituzione dell'Elenco degli Amministratori di Sostegno dell'Ambito Plus di Sanluri, approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni "Marmilla" n. 38 del 07/06/2023.

La Responsabile del Servizio PLUS

Dott.ssa Benedetta Santilli